



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 5 del 18.03.2020

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. CHIUSURA DEI PARCHI COMUNALI, DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE.

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA- DIPENDENTI , Comando Polizia Locale ENTE, COMANDO CARABINIERI DI ABBIATEGRASSO



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. CHIUSURA DEI PARCHI COMUNALI, DIVIETO UTILIZZO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.*

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

VISTO l'ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 Marzo 2020, per contrastare il diffondersi del Coronavirus;

VISTO il nuovo Dpcm 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia a livello lombardo e provinciale.

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020 e nei DPCM successivi, si dispongono varie misure di prevenzione di carattere generale tra cui: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.*

CONSIDERATO che i DPCM si pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che:

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
- in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Ozero e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre:

- la chiusura al pubblico dei parchi comunali e la fruizione delle aree a verde pubblico sino a nuova disposizione;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale, dal 19 marzo 2021 e sino a nuova disposizione, garantendo comunque le operazioni cimiteriali in genere, quali: trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione;
- per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

VISTE le seguenti disposizioni:

- art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1. La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale dal giorno 19 Marzo 2020 e sino a nuova disposizione, garantendo comunque le operazioni cimiteriali in genere, quali: trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione;
2. La sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
3. La chiusura dei parchi pubblici, l'utilizzo delle aree a verde pubblico e il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presenti all'interno dei parchi ed aree verdi comunali.
4. Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ozzero, attraverso il sito internet comunale.
6. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/03/2020.

Il Sindaco
(Dott. Ing. Guglielmo VILLANI)